INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma generica da Filippo Gianoni e cofirmatari per l'introduzione di norme che inaspriscano la responsabilità di chi solleva opposizioni infondate in campo edilizio e più in generale nel campo amministrativo

del 20 aprile 2009

Il diritto della costruzione è diventato sempre più complesso a seguito anche dell'introduzione di diverse norme fondate sul diritto ambientale in senso lato, che hanno condotto il legislatore e i tribunali ad ampliare la legittimazione del vicino a sollevare opposizione alle domande di costruzione e ad inoltrare ricorso contro il rilascio del permesso di costruzione.

A prescindere dalla natura della procedura, l'istante può patire innumerevoli inconvenienti. Il danno può essere rilevante nella misura in cui, come sovente è il caso, la via scelta dall'opponente è munita per legge dell'effetto sospensivo o se i preventivati lavori sono ritardati da misure provvisionali. In tal caso, oltre ai costi di procedura, si aggiungono costi di costruzione supplementari dovuti al rincaro, alla sfiducia degli istituti di credito o di eventuali acquirenti, al costo del denaro, alla perdita di reddito, eccetera. Il fenomeno è spesso aggravato dalla durata eccessiva della procedura amministrativa e giudiziaria e non di rado i litigi in questo campo durano anni e spesso le opposizioni e i ricorsi che li hanno generati si rivelano illeciti e privi di ogni fondamento.

Per porre rimedio a questa situazione insoddisfacente vi sono alcune soluzioni:

- semplificare e accelerare le procedure di opposizione e di ricorso ed eventualmente accorpare le procedure di opposizione di diritto pubblico e di diritto privato;
- far valere sistematicamente, per evitare abusi futuri, davanti al Giudice civile il risarcimento dei danni come prevede l'art. 22 della legge edilizia (LE). Tuttavia, in assenza di una norma specifica del diritto cantonale ticinese, l'esercizio di un diritto processuale in materia amministrativa, come l'opposizione a una domanda di costruzione, non può, di principio, integrare gli estremi di una responsabilità civile del suo autore, tranne nel caso in cui egli abbia agito per dolo o negligenza grave (DTF 112 II 35 consid. 2a), rispettivamente nei casi in cui la sua condotta si possa configurare in una mala fede manifesta (DTF 123 III 101 consid. 1). Di principio, il fatto di far uso di un rimedio di diritto previsto dalla legge è legittimo, anche se colui che se ne avvale finisce per soccombere. In difetto di una base legale speciale, che aggrava la responsabilità dell'opponente, il risarcimento è possibile unicamente se sono soddisfatte le condizioni restrittive della responsabilità aquiliana classica (art. 41 CO; cfr. la sentenza della II CCA nella causa 12.2007.31 del 30 gennaio 2008);
- migliorare le disposizioni procedurali sulla tassa di giustizia e le spese, introducendo nel campo della costruzione l'anticipo della tassa di giustizia come prevedono diversi Cantoni e le procedure federali. L'effetto deterrente di una simile modifica legislativa non è da sottovalutare: in particolare, nei casi di ricorsi inutili o temerari, l'autorità adita potrà arginarne il fenomeno chiedendo l'anticipo, pena l'irricevibilità del ricorso. Ciò arginerà l'aumento della tendenza al "ricorso facile", il più delle volte manifestamente defatigatorio e che, non di rado, ha come conseguenza il pagamento di somme indebite per evitare i ritardi e i danni che si sono detti sopra; va qui ricordato che, con sentenza del 12 giugno 2006, il Tribunale federale ha confermato una sentenza dell'Obergericht di Argovia che ha condannato per tentata estorsione un vicino che aveva chiesto ai promotori la somma di 820'000.- franchi, pari al 4% dell'investimento previsto, per ritirare l'opposizione (sentenza 6P.5/2006 e 6S.8/2006).

Chiedo quindi che, in applicazione dell'art. 98 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, si adottino gli opportuni provvedimenti legislativi per inasprire la responsabilità di chi solleva opposizioni infondate in campo edilizio e più in generale nel campo amministrativo

Filippo Gianoni Beltraminelli - Beretta Piccoli - Boneff -Bonoli - Caimi - Canepa - Duca Widmer -Franscella - Frapolli - Ghisolfi - Jelmini -Pagani - Pedrazzini - Regazzi - Rizza